

All. 2

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO "SVILUPPO ECONOMICO – ATTIVITA' PRODUTTIVE"

SETTORE POLITICHE ENERGETICHE ED EFICIENZA ENERGETICA

CONVENZIONE

TRA

Regione Calabria

E

Comune di Vibo Valentia

POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020

ASSE 4 "EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE" - Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, egolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", prevista nell'ambito della predetta priorità di investimento 4.c)

- **Intervento: "Miglioramento dell'efficienza energetica ed il risparmio energetico degli edifici: scuola elementare e media S. Aloe di Vibo Valentia"**

DA UNA PARTE

La **Regione Calabria** (di seguito denominata Regione), Dipartimento "*Sviluppo economico – Attività produttive*" (C.F. **022053940793**) rappresentata da, nato/a a il il quale interviene nel presente atto per la sua espressa funzione di, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 30 della L.R. n. 7/1996, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dello stesso Dipartimento, in Catanzaro

E DALL'ALTRA

....., nato/a a il, nella sua qualità di del **Comune di Vibo Valentia** (di seguito denominato Beneficiario) C.F./P.IVA

VISTI

- il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- l'Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 303 dell'11.08.2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 01.12.2015, recante "Presenza d'atto della Decisione di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 24.02.2016 avente ad oggetto "Presenza d'atto del Programma Operativo Regionale (POR) FESR FSE 2014-2020 (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 7227 final del 20/10/2015) e dell'Informativa sulla decisione finale nell'ambito della procedura di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR FSE 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 02.03.2016 recante "Programma Operativo Regionale FESR– FSE 2014-2020. Approvazione del Piano Finanziario";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15.04.2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020" e, in particolare l'allegato b) che individua i capitoli di spesa del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- l'Asse prioritario 4 "Efficienza energetica e mobilità sostenibile" del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, priorità di investimento 4.c) "Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa" e l'obiettivo specifico 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili";
- l'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", prevista nell'ambito della predetta priorità di investimento 4.c);

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 361 del 10.08.2017 la Giunta Regionale, ha previsto di integrare il Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria prevedendo il finanziamento, a valere sull'Asse 4 "Efficienza energetica e Mobilità sostenibile" (OT 4 FESR) del POR Calabria FESR 2014/2020 degli interventi indicati, subordinando il finanziamento stesso alla preventiva valutazione di coerenza con i criteri di selezione della pertinente Azione dell'Asse 4;

- tra gli interventi previsti nella predetta DGR n. 361/2017 risulta esservi anche l'intervento denominato **"Miglioramento dell'efficienza energetica ed il risparmio energetico degli edifici: scuola elementare e media S. Aloe di Vibo Valentia"**;
- con DD n. **4866** del **18.05.2016** l'intervento in questione è stato ammesso a finanziamento, in accordo a quanto stabilito dalla predetta DGR n. 361/2017, per l'importo di **€ 1.500.000,00** sull'Azione 4.1.1 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- col medesimo decreto n. **4866** del **18.05.2016** è stato approvato lo schema di convenzione;

CIO' PREMESSO

Le parti sopra costituite, con la presente

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Oggetto e validità della Convenzione

La presente convenzione regola le modalità attraverso le quali la Regione concede al Beneficiario un contributo in conto capitale del valore di **€ 1.500.000,00** per la realizzazione dell'intervento denominato **"Miglioramento dell'efficienza energetica ed il risparmio energetico degli edifici: scuola elementare e media S. Aloe di Vibo Valentia"** attraverso l'utilizzo di risorse disponibili sull'Azione 4.1.1 del POR FESR FSE Calabria 2014-2020.

La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione digitale della stessa da parte dell'ultimo soggetto firmatario ed ha validità sino al **31.12.2019**, salvo proroghe.

ARTICOLO 3

Tempi di realizzazione del progetto

Le parti concordano che l'intervento dovrà essere realizzato secondo la tempistica di seguito indicata:

- consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria: entro il **31/08/2018**;
- chiusura dei lavori: entro il **30/06/2019**;
- collaudo, liquidazione finale e rendicontazione all'Amministrazione regionale: entro il **30/11/2019**.

Eventuali proroghe saranno concesse ad insindacabile giudizio della Regione, secondo le modalità indicate al successivo art. 10.

ARTICOLO 4

Condizioni generali

L'importo del contributo sarà rideterminato per effetto di eventuali modificazioni in ribasso intervenute nella fase di esecuzione dei lavori.

La realizzazione dell'intervento è sottoposta ai controlli previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il Beneficiario è soggetto a controlli ed a riduzione o revoca nei casi previsti dalla presente convenzione. Il Beneficiario si obbliga fin d'ora a fornire alla Regione ogni informazione da questa richiesta ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati.

I termini e le scadenze stabiliti nella presente Convenzione dovranno essere inseriti dal Beneficiario nei documenti contrattuali relativi all'affidamento ed alla realizzazione delle opere, delle forniture e dei servizi inerenti all'intervento.

Il beneficiario è esclusivo responsabile della piena conformità dell'intervento realizzato alle norme comunitarie nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 5

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese, rientranti tra le tipologie di spesa previste dagli artt. 67, 68 e 69 del Reg. n. 1303/2013 e dal "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" approvato con DPR n. 22 del 05.02.2018 effettivamente sostenute dal beneficiario per la realizzazione degli interventi previsti nella proposta progettuale presentata.

Sono considerate ammissibili - previa verifica del rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali - le voci di spesa riportate nel quadro economico del progetto ammesso a finanziamento.

L'utilizzo delle somme inserite nel quadro economico approvato, è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione regionale:

- a) lavori in economia esclusi dall'appalto;
- b) imprevisti;
- c) fondo per accordi bonari.

Le ulteriori spese diverse da quelle per la realizzazione dei lavori e della relativa IVA (c.d. "Somme a disposizione" ovvero: spese generali, spese tecniche, eventuale IVA sulle spese precedenti, ecc.) sono ammissibili nel limite massimo del 10% del totale del contributo.

Sono da considerarsi non ammissibili:

- le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione del Programma operativo alla Commissione Europea (art. 65 comma 2 del Reg. (CE) 1303/2013);
- le spese che non sono direttamente imputabili all'intervento oggetto di contributo;
- le spese che non sono riconducibili ad una categoria di spese ammissibili sui regolamenti comunitari n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e sul "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" approvato con DPR n. 22 del 05.02.2018;
- le spese che non sono verificabili in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- le spese che non sono sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- le spese per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità;
- le spese relative ad interessi passivi (art. 70 par. 3 lett. a) del Regolamento CE n. 1303/2013);
- le spese per l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata (art. 70 par. 3 lett. b) del Regolamento CE n. 1303/2013);
- le spese relative all'IVA quando l'imposta è recuperabile (art. 70 par. 3 lett. c) del Regolamento CE n. 1303/2013);
- le spese relative a servizi di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria degli impianti nonché le spese connesse alla fornitura del vettore energetico.

Le spese devono rispondere ai seguenti requisiti generali che definiscono la spesa ammissibile:

- a) direttamente imputabile al progetto/investimento ammesso a finanziamento con atto dell'amministrazione regionale;
- b) pertinente, ovverossia che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto/investimento;
- c) effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal Beneficiario;
- d) verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- e) sostenuta nell'arco temporale previsto dal cronoprogramma di attuazione dell'operazione, salvo eventuali proroghe concesse dalla Regione in favore del beneficiario, e comunque nell'arco temporale indicato dall'amministrazione regionale;
- f) comprovata da fatture quietanzate e, ove ciò non sia possibile, a documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Le fatture devono essere annullate – a pena di inammissibilità – con apposita dicitura "POR Calabria FESR FSE 2014-2020 Azione 4.1.1", ovvero secondo le modalità indicate dall'amministrazione regionale nel caso di fatturazione elettronica.

La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente e quindi valida ed efficace, deve:

- i. essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio;
- ii. essere sottoscritta dal creditore al fine di poterne imputare al medesimo la relativa paternità, con la precisazione che, in ipotesi di creditore diverso dalle persone fisiche, la sottoscrizione dovrà essere apposta da soggetto legittimato a rilasciare dichiarazione liberatoria in nome e per conto del creditore ai sensi delle norme di riferimento (anche interne al creditore in ragione della rispettiva natura giuridica);
- iii. riportare la causale del pagamento effettuato (ciò al fine di ricondurre il pagamento all'esecuzione dell'operazione cofinanziata);
- iv. riportare la quietanza di avvenuto pagamento del soggetto terzo delegato al pagamento (normalmente, un istituto di credito), diverso dal debitore, con la quale il suddetto soggetto terzo attesti di avere dato esecuzione all'ordine di pagamento;

- v. essere sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente;
- vi. essere riconducibile ad una categoria di spesa conforme a quanto previsto dall'operazione cofinanziata.

Resta inteso fra le parti che il contributo finanziario di cui alla presente convenzione non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per lo stesso intervento ed avente ad oggetto le stesse spese.

ARTICOLO 6

Obblighi a carico del beneficiario

Il Beneficiario, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8, si impegna ad eseguire l'intervento conformemente al progetto presentato ed ammesso a finanziamento e a rispettare tutte le condizioni riportate nella presente convenzione. In particolare si impegna a:

- consentire l'accesso ai luoghi ove si svolgono le attività oggetto dell'operazione, nonché agli uffici dove viene conservata la documentazione relativa alla stessa:
 - a) al personale dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, per le verifiche di loro competenza;
 - b) ai funzionari designati da organismi nazionali di controllo (IGRUE e Corte dei Conti) e dalla Commissione Europea.
- utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso;
- effettuare i controlli amministrativi, procedurali e fisici previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile all'operazione oggetto di finanziamento;
- acquisire tutti i pareri, le licenze, le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta ed ogni ulteriore provvedimento necessari alla realizzazione dell'intervento e garantire la piena conformità di quanto realizzato alle norme comunitarie nazionali e regionali vigenti;
- alimentare il fascicolo di progetto inserendo nell'ambito del sistema informativo unitario regionale per la programmazione (SIURP) gli atti amministrativi afferenti all'operazione (es. bando di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, determine di affidamento incarico, determine di approvazione atti contabili, atti di collaudo, ecc.);
- provvedere ad aggiornare sul SIURP le varie sezioni delle operazioni di interesse censite (anagrafica, finanziaria, fisica e procedurale);
- inserire le richieste di erogazione del contributo (anticipazione, SAL, saldo) direttamente sul SIURP ovvero secondo le disposizioni impartite dall'amministrazione regionale;
- fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori, omissioni o irregolarità che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti giudiziari di natura civile, penale o amministrativa o attività di indagine che dovessero interessare l'operazione cofinanziata;
- provvedere alla tenuta del fascicolo relativo all'intervento finanziato;
- comunicare la data di inizio dei lavori;
- fornire con la cadenza indicata dalla Regione o su specifica richiesta di quest'ultima i rendiconti periodici sullo stato di realizzazione del progetto e sulle eventuali problematiche evidenziate in fase di attuazione;
- partecipare ai tavoli tecnici che la Regione potrà convocare per la verifica dello stato di avanzamento del progetto;
- assicurare la realizzazione del progetto nei tempi riportati all'art. 3 e in conformità con il progetto presentato e ammesso a finanziamento;
- comunicare la data di effettiva "fine lavori" e di conclusione positiva delle procedure di collaudo;
- assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate;
- rispettare, per tutti gli interventi eventualmente interessanti l'involucro e gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, ove applicabili, le prescrizioni normative in materia di prestazione energetica introdotte dal D.Lgs n.192 del 19/8/2005 e ss.mm.ii. nonché dalla direttiva comunitaria n. 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- rispettare, per tutti gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili, le prescrizioni normative in materia contenute nel d.lgs 28/2011 di recepimento della Direttiva Comunitaria 2009/28/EC (o eventuali successive modifiche e aggiornamenti) e nei successivi provvedimenti attuativi;
- effettuare i successivi trasferimenti ai soggetti affidatari di servizi e/o lavori assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari per come previsto dalla l.r. n. 4/2011 nonché dalla l. n.136/2010, per come modificata dalla l. n. 217/2010;
- fornire tempestivamente tutte le comunicazioni sul progetto, nonché sull'andamento dei lavori, agli organi di vigilanza ed agli organi previsti nel Protocollo di intesa tra Regione e Guardia di Finanza;
- non effettuare - ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 (Stabilità dei Progetti Finanziati) - per cinque anni dal pagamento finale al beneficiario da parte della Regione, modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di

comprometterne gli obiettivi originari. Il mancato rispetto dei contenuti dell'art. 71 del Reg. (CE) 1303/2013, comporta la revoca del finanziamento, fatta salva ogni sanzione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.

ARTICOLO 7

Regole per l'Aggiudicazione di Forniture di Beni, Appalti di Lavori e di Servizi

L'eventuale affidamento di lavori, servizi e forniture deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici pro tempore vigente.

Il mancato rispetto delle condizioni riportate al presente articolo, verificato a seguito dei controlli di cui al successivo art. 11 oltre che di quelli effettuati dagli organi giudiziari competenti, comporta la revoca del contributo concesso ed il recupero degli importi indebitamente ricevuti.

ARTICOLO 8

Variazioni progettuali e varianti in corso d'opera

Le eventuali variazioni progettuali effettuate in sede di progettazione esecutiva non potranno generare la modifica della tipologia dell'intervento ammesso a contributo, né potranno generare variazioni in aumento del contributo concesso.

L'ammissione a contributo di ogni significativa variazione progettuale apportata dal Beneficiario nello sviluppo delle successive fasi progettuali non rientrante nella normale evoluzione progettuale è ad insindacabile giudizio della Regione.

La variante in corso d'opera è ammessa nei limiti previsti dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.) e del relativo regolamento d'attuazione. La variante in corso d'opera, in ogni caso, non deve:

- determinare oneri a carico della Regione eccedenti il contributo indicato al precedente art. 2;
- prevedere interventi e/o tipologie di investimento non coerenti con l'intervento originariamente finanziato;
- pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento e/o compromettere la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

Le varianti in corso d'opera sono approvate dal Beneficiario per come disposto dalle normative vigenti. La relazione di variante è trasmessa alla Regione esclusivamente al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche dell'intervento finanziato.

In caso di accertate significative difformità, non preventivamente approvate, o di gravi irregolarità che comportino una sostanziale alterazione delle finalità o delle caratteristiche dell'intervento, oppure un'effettiva modifica degli investimenti realizzati e delle scadenze previste per l'esecuzione delle spese, si potrà incorrere nella sospensione e nell'eventuale revoca della concessione del contributo pubblico o riduzione del suo importo, compreso il recupero delle eventuali somme erogate quale anticipazione.

ARTICOLO 9

Erogazione del finanziamento

Il contributo pubblico è erogato in forma di contributo a fondo perduto. La Regione provvede all'erogazione del contributo concesso nel modo seguente:

- 1) a titolo di anticipazione, una somma pari al 30% del contributo concesso, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, previo esperimento dei controlli di primo livello;
- 2) a titolo di prima erogazione intermedia, sino ad un massimo del 60% del contributo concesso, a seguito di presentazione di stato di avanzamento dei lavori (SAL) pari almeno al 30% dei lavori e della documentazione comprovante una spesa pari almeno al 90% dell'importo trasferito a titolo di anticipazione. Tale spesa dovrà essere effettivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti) e corredata dalla documentazione indicata nella modulistica prevista all'art. 16;
- 3) a titolo di seconda erogazione intermedia, sino ad un massimo del 95% del contributo concesso, a seguito di presentazione di stato di avanzamento dei lavori (SAL) pari almeno al 60% dei lavori e della documentazione comprovante una spesa pari almeno al 90% dell'importo trasferito a titolo di anticipazione. Tale spesa dovrà essere effettivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti) e corredata dalla documentazione indicata nella modulistica prevista all'art. 16;
- 4) a titolo di saldo, pari al 100% delle spese ammissibili a seguito collaudo delle opere e di presentazione della documentazione comprovante una spesa pari almeno al 90% dell'importo precedentemente trasferito. Tale spesa dovrà essere effettivamente sostenuta dal Soggetto Beneficiario (con fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti) e corredata dalla documentazione indicata nella modulistica prevista all'art. 16. Resta l'obbligo da parte del soggetto beneficiario di rendicontare la somma trasferita a titolo di saldo all'amministrazione

regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuto accredito della stessa presso la tesoreria del beneficiario, pena la revoca del contributo concesso.

Tutte le economie che dovessero realizzarsi in corso di attuazione dell'intervento saranno a totale decurtazione del contributo regionale. Esse, tuttavia, potranno essere destinate, previa comunicazione alla Regione, al finanziamento di varianti in aumento e/o lavori in economie purché conformi alla normativa in materia ed al precedente art. 8.

La Regione si riserva di richiedere ulteriori dichiarazioni/documentazioni necessarie per l'erogazione. Tali dichiarazioni/documentazioni saranno puntualmente riportate nella modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale e richiamata al successivo art. 15.

Anticipazione

L'erogazione della quota di contributo relativa all'anticipazione è subordinata alla consegna da parte del Beneficiario della seguente documentazione inerente all'affidamento dei servizi di progettazione, direzione, collaudo e all'affidamento dei lavori:

- atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e collaudo;
- atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori (atti di gara; aggiudicazione definitiva);
- contratto stipulato con l'impresa aggiudicataria;
- verbale di consegna e/o inizio dei lavori firmato dal Direttore dei Lavori;

L'erogazione della quota di "Anticipazione" è subordinata alla verifica circa l'applicazione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori o servizi o delle forniture attraverso l'esperimento dei controlli di primo livello.

I erogazione intermedia

L'erogazione della quota di contributo relativa alla prima erogazione intermedia, pari ad un ulteriore 30% del contributo concesso, è subordinata alla consegna da parte del Beneficiario della seguente documentazione:

- stato avanzamento lavori comprovante il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori oggetto di finanziamento;
- fatture e mandati di pagamento quietanzati a dimostrazione dell'utilizzo di almeno il 90% del precedente trasferimento (anticipazione).

II erogazione intermedia

L'erogazione della seconda quota di contributo intermedia (sino alla concorrenza del 95% del contributo concesso, al netto dei ribassi di gara conseguiti) verrà effettuata in corrispondenza di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 60% dell'importo totale del contributo concesso.

L'erogazione della seconda quota di contributo intermedia è in particolare subordinata alla consegna da parte del Beneficiario della seguente documentazione:

- stato avanzamento lavori comprovante il raggiungimento di almeno il 60% dei lavori oggetto di finanziamento;
- fatture e mandati di pagamento quietanzati a dimostrazione dell'utilizzo di almeno il 90% dei precedenti trasferimenti (anticipazione + I erogazione intermedia).

Saldo finale

L'erogazione dello stato finale è in particolare subordinata alla consegna da parte del Beneficiario della seguente documentazione:

- stato finale dei lavori comprovante l'ultimazione dei lavori;
- certificato di collaudo;
- fatture e mandati di pagamento quietanzati a dimostrazione dell'utilizzo di almeno il 90% dei precedenti trasferimenti (anticipazione + I e II erogazione intermedia).

La trasmissione da parte del Beneficiario della documentazione necessaria per la corresponsione del saldo finale dovrà avvenire in tempo utile per consentire la chiusura dell'intervento secondo la tempistica indicata al precedente articolo 3.

La Regione procederà alla verifica della documentazione amministrativa, economica e contabile avvalendosi del personale preposto ai Controlli di primo livello. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base anche degli esiti dei controlli eventualmente in loco presso il Beneficiario, sia la corrispondenza dell'intervento realizzato rispetto a quello ammesso al contributo, sia l'effettività, la pertinenza dei costi sostenuti.

Al termine della verifica dell'intervento finanziato, la Regione:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante; oppure
- provvederà a richiedere al Beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure

- comunicherà al Beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Beneficiario di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, il procedimento di verifica finale si chiuderà nei successivi 30 giorni con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Nel caso in cui il Beneficiario del finanziamento documenti le spese sostenute in misura minore rispetto a quelle riconosciute ammissibili, il finanziamento verrà ridotto proporzionalmente.

L'erogazione del saldo finale viene anticipata al Beneficiario in assenza di parte dei mandati quietanzati di pagamento. Resta l'obbligo da parte del Beneficiario di rendicontare all'amministrazione regionale le somme non oggetto di precedente rendicontazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuto accredito delle stesse presso la tesoreria del Beneficiario, pena la revoca del finanziamento concesso.

Nessuna azione di rivalsa potrà essere avanzata in caso di ritardato pagamento da parte della Regione.

Tutte le richieste di erogazione dovranno essere presentate, unitamente alle altre dichiarazioni/documentazioni necessarie per il pagamento, utilizzando i modelli predisposti dall'Amministrazione regionale richiamati al successivo art. 15.

ARTICOLO 10

Proroghe

In linea generale non saranno concesse proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione dell'intervento indicati all'art. 3 della presente convenzione.

Tuttavia, al verificarsi di eventi sulle cui cause il Beneficiario riveste posizione di terzietà e comunque di natura impreveduta ed imprevedibile, potranno essere concesse eventuali proroghe, ad insindacabile giudizio della Regione.

Ai fini dell'eventuale concessione di proroghe il Beneficiario dovrà trasmettere al Settore "Politiche Energetiche ed efficienza energetica" del Dipartimento "Sviluppo economico – Attività produttive" una richiesta formale di proroga entro 30 giorni rispetto al termine da prorogare fissato all'art. 3 della presente convenzione. La richiesta di proroga dovrà essere corredata da una relazione che dimostri il carattere di eccezionalità delle cause alla base della richiesta.

La Regione si riserva comunque la facoltà di concedere di propria iniziativa proroghe sui tempi di realizzazione e/o ultimazione degli interventi qualora ravvisi la sussistenza di ragioni o circostanze di carattere generale che abbiano ritardato le tempistiche di attuazione degli interventi medesimi, sempre che ciò non incida sul raggiungimento degli obiettivi di spesa e di realizzazione assegnati al POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e fermo restando il termine finale di ammissibilità della spesa previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

ARTICOLO 11

Controlli

La Regione e le altre autorità nazionali e comunitarie a tal fine preposte si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterranno opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Intervento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'Intervento.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono tra la Regione ed il beneficiario.

In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

Ai fini delle attività di controllo il Beneficiario è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi ed a renderla accessibile senza limitazioni a controlli e ispezioni da parte di funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 articolo 140).

ARTICOLO 12

Monitoraggio

Il Beneficiario è obbligato a fornire alla Regione ogni informazione utile ai fini del monitoraggio dell'intervento ed è tenuto ad implementare il sistema informativo unitario regionale per la programmazione (SIURP) e ad aggiornare lo stato di avanzamento del progetto, allegando la documentazione relativa alle diverse fasi del procedimento.

Il beneficiario si impegna a dare disponibilità a partecipare, a titolo gratuito, ad eventuali successive campagne di monitoraggio in situ degli impianti oggetto degli interventi, realizzate dalla Regione Calabria o da altri soggetti da essa incaricati, e finalizzate alla raccolta e all'analisi di dati tecnici a scopo scientifico e conoscitivo.

ARTICOLO 13

Revoca dei contributi

La Regione si riserva di revocare – anche parzialmente - il contributo finanziario concesso, secondo le modalità previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii., nel caso in cui il Beneficiario incorra in un'irregolarità, ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché delle norme di buona amministrazione, oppure nel caso di violazione degli obblighi di cui alla presente Convenzione.

Lo stesso potere di revoca sarà esercitato laddove, con il proprio operato, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.

E' inoltre facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.

In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime restano a totale carico del Beneficiario.

In caso di rinuncia ad avviare, ovvero a realizzare e completare l'intervento, il Beneficiario dovrà comunicare alla Regione tale intendimento e dovrà provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazione o di erogazione parziali sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

A prescindere dalle suddette cause, di natura generale, che possono generare la revoca del finanziamento, più nel dettaglio la Regione procederà alla revoca totale o parziale del contributo, secondo le modalità previste dalla L. 241/90, nei seguenti casi:

1. mancato avvio o interruzione dei lavori anche per cause non imputabili al Beneficiario;
2. utilizzo del contributo da parte del Beneficiario per scopi diversi da quelli che ne hanno motivato l'ammissione a finanziamento;
3. intervento realizzato in maniera difforme a quello oggetto di contributo, salvo modifiche espressamente approvate dall'amministrazione regionale;
4. modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate e dei beni acquistati con il contributo ovvero alienazione nei 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento;
5. comunicazione di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
6. irregolarità gravi della documentazione di spesa presentata;
7. mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
8. impossibilità, per cause ascrivibili al Beneficiario, di effettuare i controlli di cui al precedente articolo 11 o mancata presentazione da parte del Beneficiario stesso della documentazione a tale scopo necessaria;
9. mancato invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo quanto previsto al precedente articolo 12;
10. ultimazione dell'intervento oltre il termine previsto in Convenzione;
11. qualora, in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati, vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti;
12. presenza, a seguito di esame della documentazione prodotta o a seguito delle verifiche e controlli eseguiti di inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento, dalla presente Convenzione e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Nel caso di revoca, anche parziale, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le risorse da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.

ARTICOLO 14

Pubblicizzazione dell'intervento

Il Beneficiario è tenuto ad informare in modo chiaro che l'intervento è stato finanziato nell'ambito del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, e che lo stesso viene pertanto realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Calabria.

A tal fine il Beneficiario si impegna a garantire l'applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del contributo finanziato con Fondi strutturali e di investimento europei e in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5) e del punto 2.2 dell'Allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013.

Con l'accettazione del contributo, il Beneficiario autorizza la Regione Calabria all'utilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di quant'altro necessario per la loro divulgazione, favorendone l'accessibilità in modalità open data.

Il Beneficiario, per quanto di competenza, dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'articolo 115, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed in particolare dovrà accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 e informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, attraverso:

- una breve descrizione dell'operazione in italiano ed in inglese da inserire sul proprio sito web, ove questo esista;
- l'affissione di un poster all'interno della propria struttura con le informazioni sul progetto.

ARTICOLO 15

Rapporti tra le parti

I soggetti firmatari concordano che i rapporti tra le parti sono regolati dalla presente Convenzione.

Le parti concordano che la Regione ha facoltà di comunicare ogni eventuale ulteriore disposizione di carattere generale attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.calabria.it.

ARTICOLO 16

Disposizioni per la semplificazione delle attività

Per facilitare la presentazione della documentazione nelle fasi di erogazione, il Beneficiario si impegna a presentare le richieste di erogazione secondo la modulistica resa disponibile dalla Regione, anche sul sistema informativo unitario regionale per la programmazione (SIURP), di seguito indicata:

- modello richiesta anticipazione;
- modello richiesta somme a titolo di I erogazione intermedia;
- modello richiesta somme a titolo di II erogazione intermedia;
- modello richiesta somme per stato finale;
- modello consuntivo analitico della spesa;
- modello quadro economico allo stato finale;
- dichiarazione di possesso della documentazione.

La Regione provvederà ad aggiornare/integrare tale documentazione laddove se ne ravvisi la necessità fornendone copia al Beneficiario.

ARTICOLO 17

Referenti tecnici per la fase di attuazione

Ai fini di una efficiente modalità di comunicazione nella fase di attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione, in particolare per i profili di natura tecnica, le parti comunicano i seguenti riferimenti:

Regione Calabria: _____, tel. _____ pec _____

Beneficiario: _____: _____ tel. _____ pec _____

Inoltre il beneficiario comunica il nominativo ed i riferimenti del responsabile delle attività di monitoraggio e di implementazione del sistema informativo unitario regionale per la programmazione (SIURP), individuato nella persona di _____, tel. _____ pec _____

ARTICOLO 18

Definizione delle controversie

Le amministrazioni interessate si impegnano alla risoluzione bonaria di eventuali controversie che dovessero sorgere nell'attuazione del presente accordo.

In mancanza di definizione bonaria, il Foro competente è quello di Catanzaro.

ARTICOLO 19

Tutela della Privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni saranno rese.

I dati personali saranno trattati dalla Regione, per il perseguimento delle finalità connesse alla gestione della presente Convenzione in modo lecito e secondo correttezza.

Qualora la Regione o eventuale Ente gestore debbano avvalersi di altri Soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali Soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti.

Il Beneficiario del finanziamento autorizza la Regione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni contenute:

- nella normativa comunitaria (inclusa la normativa che disciplina il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il POR Calabria FESR FSE 2014-2020);
- nella normativa nazionale e nelle norme in materia di ammissibilità delle spese sostenute nell'ambito dei Fondi strutturali per il periodo 2014 - 2020;
- nella normativa e regionale vigente.

In caso di difformità della normativa nazionale dalle pertinenti Direttive comunitarie si applicano direttamente le disposizioni comunitarie.

Il presente atto viene steso in unico esemplare firmato digitalmente dalle parti, per come previsto dall'art. 15 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., ed è efficace dalla data dell'ultima sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari.

Per il Beneficiario

.....

Per la Regione Calabria

.....